

ESSENTE REGISTRAZIONE SENT. SUL. ESSENTE DOTT.

26 OTT. 2021

30136/21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 848/2017

SEZIONE LAVORO

ron. 30136

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. [Redacted]

- Presidente - Ud. 01/12/2020

Dott. P [Redacted]

- Consigliere - PU

Dott. I [Redacted]

- Reg. Consigliere -

Dott. [Redacted]

- Consigliere -

Dott. I [Redacted]

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 848-2017 proposto da:

[Redacted] e [Redacted], in
persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliate in [Redacted],

presso lo studio dell'avvocato [Redacted] che le

rappresenta e difende unitamente agli avvocati

2020

2720

- ricorrenti -

contro

[Redacted], domiciliato in

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 cpc

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato F

;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 308/2016 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 05/07/2016 R.G.N. 507/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. , che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato per delega verbale
Avvocato .

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 308/2016, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda proposta da
....., dipendente della con inquadramento professionale di quadro direttivo di 4° livello, il quale aveva agito per la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 674,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, corrispondente a quanto la stessa società aveva recuperato nei confronti del ricorrente a titolo di diarie per missioni precedentemente riconosciute.
2. Il dipendente aveva dedotto che la propria attività lavorativa richiede l'espletamento di visite periodiche presso gli sportelli e le filiali interessate dalle operazioni di monitoraggio e, dunque, richiede la trasferta dalla propria sede di lavoro alle località dove sono ubicati gli sportelli bancari da visitare rientranti nella zona di competenza, per poi fare ritorno alla sede di partenza, ovvero direttamente alla propria abitazione. A seguito delle trasferte effettuate, l'azienda datrice di lavoro gli aveva erogato il trattamento per le missioni corrispondente a quanto previsto dall'art. 64 CCNL per le aziende operanti nel settore del credito, ma poi nel marzo 2011 gli aveva stornato gli importi relativi alle diarie precedentemente riconosciute.
3. La società convenuta aveva sostenuto l'infondatezza della domanda ritenendo nella specie configurabile la c.d. missione "a corto raggio" (che non dà luogo al trattamento di missione ordinaria), situazione che ricorre quando nel corso della medesima giornata il lavoratore viene inviato in missione in uno o più comuni che si trovino tutti nel raggio di 25 km dal comune di dimora abituale e la somma degli spostamenti necessari, ritorno escluso, rientra nei limiti di 50 km.
4. La Corte di appello di Torino ha ritenuto quest'ultima interpretazione, accolta dal primo giudice, non condivisibile per le seguenti ragioni, in sintesi:
 - a) l'istituto della missione o trasferta trova la propria disciplina non nella legge, ma nella contrattazione collettiva di settore e, segnatamente,

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso . . . denuncia violazione e/o falsa applicazione del comma 9 dell'art. 64 CCNL ABI dell'8 dicembre 2007 e del "chiarimento a verbale" posto in calce allo stesso, in relazione agli artt. 1362 e segg. cod. civ. (art. 360, primo comma, cod. proc. civ.).

Premette la società ricorrente che l'interpretazione seguita dalla Corte di appello contraddice una prassi interpretativa che il settore ha sempre seguito senza oscillazioni di sorta e solo ora messa in discussione, in merito all'interpretazione della disciplina contrattuale che regola il trattamento per missioni.

Rileva come sin dal CCNL del 1999 (art. 52, comma 9) fosse previsto che il trattamento previsto per le missioni *"...non si applica nei casi in cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice, non superi i 25 km (cosiddette missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le disposizioni in atto"*.

Per identificare la missione "a corto raggio" le parti sociali hanno fatto riferimento alla distanza tra la località di missione e la residenza o la dimora abituale del lavoratore, senza alcun riferimento al tragitto che lo stesso deve compiere per il rientro, al termine della giornata lavorativa.

Per colmare la lacuna rappresentata dall'ipotesi in cui il dipendente debba recarsi per ragioni di servizio in diverse località di missione, tutte distanti, ciascuna considerata, non oltre venticinque chilometri dalla sua residenza o dimora abituale, l'ABI era intervenuta con una autoregolamentazione contenuta nella propria Circolare n. 45 del 23.4.2001, la quale, nel fornire i chiarimenti applicativi del CCNL 11.7.1999, in relazione al punto "missioni a corto raggio" aveva spiegato che *"ai sensi dell'art. 52, comma 9, si configura come missione a "corto raggio" quella nella quale la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) del lavoratore non supera i 25 km: in via equitativa le Parti hanno chiarito che non si configura la fattispecie del "corto raggio" nell'ipotesi in cui il dipendente in trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti*

che superano complessivamente i 50 km fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre i 25 km dalla residenza (abituale dimora) del dipendente stesso". Tale previsione è stata poi trasfusa dalle parti collettive che hanno sottoscritto la successiva tornata contrattuale del 2005 in un "*chiarimento a verbale*", posto in calce all'art. 64 relativo alle missioni, rimasto identico alla formulazione dell'art. 52 del CCNL 1999.

Tutto ciò premesso, argomenta parte ricorrente che dalla complessiva disciplina emerge che nessun riferimento sia mai stato fatto dalle parti sociali al tragitto di ritorno, per cui viola i canoni dell'ermeneutica negoziale un'interpretazione che tenda ad introdurre, nel dato testuale, un riferimento invece assente, quello del percorso o tragitto di rientro in sede (o alla residenza abituale).

Rimarca che a livello testuale gli unici riferimenti letterali sono costituiti dalla "*distanza*" (art. 64, comma 9), che allude alla misura di lontananza tra due punti, senza che possa assumere alcuna valenza il tragitto di andata e ritorno tra gli stessi, e il dato dei complessivi 50 km, introdotto dal "*chiarimento a verbale*", che riguarda la pluralità di "*spostamenti*" che un lavoratore deve effettuare quando deve raggiungere nella stessa giornata lavorativa più località di missioni "*a corto raggio*", di modo che, se tali "*spostamenti*" tra le diverse località della missione superano complessivamente 50 km si fuoriesce dalla definizione della missione "*a corto raggio*" per rientrare in quella della missione ordinaria.

Ribadisce che il "*percorso di rientro*" non può essere incluso nel concetto di "*distanza*", definizione che - come si è detto - allude solo alla lontananza tra due punti, ma neppure nel criterio degli "*spostamenti*" tra le varie località da raggiungere per le missioni, ossia al tragitto complessivo che il lavoratore deve compiere per raggiungere le diverse località della missione "*a corto raggio*", che distano sempre, ciascuna considerata, dalla residenza o dimora del lavoratore, non oltre 25 km.

2. La Corte giudica il ricorso infondato.

3. Occorre premettere che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto (Cass. n. 6335 del 2014; conf. Cass. 18946 del 2014). Deve dunque ritenersi che, nel regime processuale speciale introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali accomuni questi alle fonti di diritto oggettivo, limitatamente al sindacato esperibile in sede di legittimità.
4. L'art. 64 CCNL 8/12/2007 Aziende di Credito regola il trattamento per missioni in Italia e all'estero e, al comma 9, prevede che *"in ogni caso, quanto previsto nei precedenti commi non si applica nei casi in cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice non superi 25 km (cosiddette missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le disposizioni in atto"*.
Nel *"chiarimento a verbale"* in calce allo stesso articolo è previsto che *"le parti stipulanti chiariscono che non si configura la fattispecie del corto raggio nell'ipotesi in cui il lavoratore/lavoratrice in trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente km 50 fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre km 25 dalla residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice stesso"*.
5. Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici. Assume cioè valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un

2


esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13595 del 2020 e n. 20294 del 2019).

6. Ai fini della definizione delle "*missioni a corto raggio*", ossia di quelle missioni che escludono, nella volontà delle parti contraenti, il trattamento oggetto della rivendicazione del _____, dando luogo solo al rimborso delle spese di viaggio, l'esame letterale non può che partire dal testo del comma 9 dell'art. 64 CCNL, che individua un primo criterio di sicuro riferimento per l'interpretazione della portata applicativa della norma: la "*distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) del dipendente*". Il significato della locuzione è di immediata evidenza, in quanto individua spazialmente il c.d. "*corto raggio*" delimitandolo entro i due punti presi in considerazione: la località della missione e la residenza del dipendente.
7. L'ipotesi considerata testualmente, mediante l'uso al singolare del termine "*località di missione*", è quella in cui il dipendente sia inviato, in un determinato giorno lavorativo, ad una sola località di missione. L'espressione letterale non contempla dunque espressamente l'ipotesi (come quella che interessa l'odierno resistente) in cui nell'arco della stessa giornata lavorativa il dipendente sia tenuto a raggiungere una pluralità di località di missione, ciascuna di esse ricompresa entro il raggio di 25 km dal luogo di residenza.
8. Il "*chiarimento a verbale*" apposto dalle parti sociali in calce all'art. 64 del CCNL 2007 ha inteso colmare questa lacuna per ricondurre ad omogeneità situazioni che non potevano giustificare trattamenti differenziati, ossia al fine di evitare che l'assenza di una previsione espressa potesse indurre ad applicare un trattamento peggiore a coloro che fossero tenuti a raggiungere, anziché una, diverse località di missione nell'arco della stessa giornata, pur essendo queste sempre comprese nel raggio di azione definito univocamente dalle parti sociali in una distanza di 25 km dal luogo di residenza.

9. Orbene, nel contesto di tale logica perequativa, le parti sociali hanno chiarito che non si configura come missione "a corto raggio" quella in cui il dipendente in trasferta *"effettua nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente km 50 fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre 25 km dalla residenza..."*.
10. Va innanzitutto osservato che parte ricorrente equivoca sull'interpretazione offerta dalla Corte di appello, che non ha in alcun modo introdotto un criterio interpretativo (il concetto del "rientro" alla residenza) privo di riscontro testuale, ma ha invece incentrato l'interpretazione sulla valorizzazione della locuzione *"pluralità di spostamenti"*, alla quale riferire il limite massimo (km 50) della sommatoria dei chilometri percorsi complessivamente per individuare il discrimine tra missione a corto raggio e missione ordinaria, mentre il riferimento successivo alle singole località raggiunte per ragioni di servizio (*"...fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre 25 km dalla residenza"*) definisce il raggio di azione entro il quale le trasferte devono essere effettuate, poiché il superamento della distanza (di 25 km dalla residenza abituale del dipendente) anche di una sola di esse esclude la configurabilità della missione c.d. "a corto raggio". L'interpretazione così accolta porta ad escludere che la locuzione *"...fra località..."* sia da intendere riferita solo ai percorsi intermedi tra le località della missione.
11. Tale interpretazione è l'unica coerente con la volontà dei contraenti, ove si consideri che il limite di 50 km di percorrenza complessiva, individuato per l'ipotesi di una pluralità di missioni nella stessa giornata, corrisponde allo stesso limite complessivo di chilometri che il dipendente chiamato ad effettuare una sola missione giornaliera non supererà nella c.d. missione a corto raggio, dovendo la località di missione avere una distanza non superiore a 25 km dalla residenza.
12. In tal modo le parti sociali hanno inteso assicurare una omogeneità di trattamento, in ragione del disagio connesso ai chilometri complessivi che il dipendente è chiamato ad affrontare nelle due diverse, ma assimilabili,

ipotesi: quella di un'unica missione in località posta a distanza non superiore a 25 km dal luogo di residenza del lavoratore; quella di una pluralità di missioni svolte in un'unica giornata di lavoro in diverse località, ciascuna delle quali pur sempre compresa nel limite di distanza di 25 km dalla residenza. Nell'uno come nell'altro caso il trattamento di missione definita negli atti di causa come "a lungo raggio" o ordinaria sarà riconosciuto nel caso di superamento, in ragione delle complessive percorrenze dovute agli spostamenti per ragioni di servizio, di 50 km al giorno.

13. Nell'interpretazione di un contratto collettivo, il principio *in claris non fit interpretatio* non trova applicazione quando le espressioni letterali utilizzate, benché chiare, non siano univocamente intelleggibili, sicché in detta ipotesi dovrà ricercarsi la comune intenzione delle parti facendo ricorso a tutti i criteri ermeneutici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. n. 4189 del 2020). L'interpretazione che rende coerente il dato letterale con la *ratio* sottesa alla volontà della parti sociali, di rendere omogenee nel trattamento situazioni analoghe, sarebbe contraddetta nella lettura offerta dalla società ricorrente, che porterebbe a qualificare "di corto raggio" missioni in cui in cui il lavoratore che vi è assegnato, a motivo della pluralità degli spostamenti e fino al rientro in sede, possa percorrere giornalmente ben oltre 50 km, a differenza del lavoratore che effettui una sola missione, che non potrà mai superare per la medesima fattispecie della missione "a corto raggio", i 50 km.
14. Se l'intenzione delle parti sociali è stata, come deve ritenersi, quella di evitare un trattamento discriminatorio e deteriore per il dipendente costretto ad eseguire nella stessa giornata più spostamenti per ragioni di servizio e colui che invece deve effettuarne uno solo, il riferimento testuale al limite massimo di 50 km per gli spostamenti complessivi ha una chiara spiegazione nella equivalenza tra le ipotesi considerate.
15. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate - sulla base della fascia di valore della causa - nella misura indicata in dispositivo per



esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13 (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 900,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-*quater* del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2020

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, 26 OTT. 2021
Il Funzionario Giudiziario